



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IRPEF: TASSAZIONE IN ITALIA PER ASSISTENTI DI VOLO RESIDENTI CON CREDITO D'IMPOSTA PER IMPOSTE ESTERE

- Sentenza del 30/07/2025, n. 104 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara

Composizione

- Pres. Mondello
- Rel. Mondello

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) -
"SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE
(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI)

Irpef – Assistente di volo dipendente di compagnia straniera e residente in Italia
– Imponibilità del reddito in Italia – Sussistenza

Massima

Ai sensi dell'art. 15, par. 3, della Convenzione Italia-Francia del 5 ottobre 1989
contro le doppie imposizioni (ratificata con legge 07/01/1992, n. 20), il reddito
di una assistente di volo alle dipendenze della compagnia aerea di bandiera
francese e residente in Italia è soggetto ad imposizione in Italia ed alla stessa
contribuente deve essere riconosciuto il credito d'imposta per le somme versate
in Francia.

Rif. Normativi

- L. 07/01/1992, n. 20, art. 15
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 169

Vedi

- Cass. Sez. 5, n. 20291 del 31/07/2018
- Cass. Sez. 5, ord. n. 28801 del 08/11/2024



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025

**SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI REDDITI
PRODOTTI DAL CONTRIBUENTE ITALIANO IN GIAPPONE**

Sentenza del 18.8.2025 n 11446 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 27

Composizione

Presidente Dott. Massimo Gino Fanucci

Relatore Dott. Massimo Gino Fanucci

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Redditi prodotti in Giappone – Assoggettabilità a tassazione in Italia –
Condizioni.

Massima

Gli elementi di reddito prodotti dal cittadino italiano in Giappone sono inclusi
nella base imponibile ai sensi della Convenzione stipulata a Tokyo il 20 marzo
1969 e ratificata dall'Italia con legge 18.12.1972 n. 855, purché l'Italia deduca
dalle imposte così calcolate i tributi già pagati all'estero.

Rif. Normativi

Convenzione di Tokyo Italia-Giappone del 20 marzo 1969 ratificata con L. n.
855/1972; Artt. 2 e 3 T.I.U.R.; Artt. 19, 23, 37 e 71 Convenzione di Vienna;
Art. 4 D.P.R. n. 601/1973; Artt. 49 e 50 D.P.R. n. 917/1986

Conformità

CGT Roma Sent. n. 11446/2025

Anno pubb.

2025

SULLA PREVALENZA DELLE FONTI INTERNAZIONALI SUL DIRITTO INTERNO

Sentenza del 19.8.2025 n 11471 – Corte di Giustizia Tributaria

primo grado di Roma, Sez. 13

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei

Relatore Dott.ssa Monica Velletti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Convenzioni internazionali – Prevalenza sul diritto interno – Sussistenza
– Limiti - Fattispecie

Massima

In tema di imposte sui redditi, l'ordinamento tributario interno contiene disposizioni che attribuiscono prevalenza agli accordi internazionali conclusi dallo Stato italiano, deponendo in tal senso l'art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973, laddove l'art. 169 Tuir, nell'attribuire generale prevalenza agli accordi internazionali contro la doppia imposizione, fa salva l'applicazione delle norme dello stesso Tuir solo se concretamente più favorevoli al contribuente. (Fattispecie in tema di rimborso della maggiore imposta versata in Italia su dividendi da partecipazioni azionarie estere).

Rif. Normativi

DPR n. 600/1973; DPR n. 917/1986.

Conformità

Cass. Sent. 24205/2024

Anno pubbl.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NON VI È STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA IN PRESENZA DI AUTONOMIA OPERATIVA E DECISIONALE

- Sentenza del 07/01/2025, n. 57 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Secchi
- Rel. De Domenico

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Società controllata all'estero – Autonomia operativa e decisionale – Sussistenza - Stabile organizzazione occulta – Configurabilità – Esclusione.

Massima

In tema di esterovestizione, non si configura una stabile organizzazione occulta all'estero se la società controllata dimostra, con adeguata documentazione in giudizio, di gestire autonomamente fornitori, servizi, personale, attività produttiva, relazioni finanziarie e di disporre di piena autonomia operativa e decisionale. (Principio affermato in relazione a fattispecie nella quale, con riferimento alla società controllata, erano state provate: a) la conclusione in via del tutto autonoma dei contratti di acquisto di materie prime; b) la gestione in maniera del tutto autonoma e indipendente dei rapporti commerciali e contrattuali con il fornitore di energia elettrica, la cui incidenza rispetto agli altri costi di gestione risultava del tutto preponderante; c) la decisione in autonomia dei prezzi di vendita dei prodotti finiti; d) l'esistenza di un *management* del tutto indipendente).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 162
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 81



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 83

Conformità

- Non si registrano precedenti.

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'INDEDUCIBILITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI
PRODOTTI ALL'ESTERO NON PUÒ ESSERE CONTESTATA
MEDIANTE LA DIRETTA ISCRIZIONE A RUOLO**

- Sentenza del 01/09/2025, n. 710 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria

Composizione

- Pres. Piombo
- Rel. Chiti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) -
"SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE
(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI)

Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero – Deducibilità –
Disconoscimento – Iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n.
602/1973 – Legittimità – Esclusione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Allorquando l'Ufficio contesti la deducibilità del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero per mancanza delle condizioni previste dall'art. 165 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 non può procedere alla diretta iscrizione a ruolo *ex* art. 36-ter del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, ma deve procedere all'emissione di un avviso di accertamento.

Rif. Normativi

- D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 36-ter
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 165

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE: NOZIONE DI
PERSONA FISICA RESIDENTE IN UNO STATO CONTRAENTE**

Sentenza del 25/02/2025, n. 6/94 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado dell'Abruzzo.

Composizione

- Pres. Iannaccone
- Rel. De Rensis

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE

Istanza di imborso per imposte già corrisposte all'estero - Divieto di doppia
imposizione - Nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente

Massima

In tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica
residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini della applicazione della
minore imposta, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento
della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza,
indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle
convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali
nazionali ed agevolare l'attività economica.

Rif. Normativi

- L. 10 luglio 1982, n. 562, art. 18

Conformità

Anno pubb.

- 2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DOPPIA POTESTÀ IMPOSITIVA IN CASO DI REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE PRODOTTI ALL'ESTERO DA DETERMINARSI IN
BASE AL TESTO DELLA CONVENZIONE**

- Sentenza del 04/03/2025, n. 2/25 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone.

Composizione

- Pres. Appierto
- Rel. Petrucco – Toffolo

FISCALITA' INTERNAZIONALE - DOPPIE IMPOSIZIONI – RESIDENZA

Redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero - Convenzioni contro le doppie imposizioni – Doppia potestà impositiva – Credito di imposta – Presupposti.

Massima

In tema di fiscalità internazionale, nel caso di redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, in mancanza di espressa indicazione contraria nella Convenzione che regola il regime del divieto delle doppie imposizioni, sussiste la potestà impositiva concorrente tra lo Stato in cui il reddito viene prodotto e lo Stato di residenza. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato: a) che, al fine di stabilire la ripartizione della potestà impositiva dei redditi da lavoro dipendente tra gli Stati contraenti, assume importanza la precisazione nel testo che la potestà impositiva sia “soltanto” di uno Stato - di norma, quello di residenza - ovvero che in caso di omissione di tale avverbio la potestà impositiva è da ritenersi concorrente; b) che il contribuente può portare in detrazione le imposte corrisposte all'estero, a meno che abbia omesso di dichiarare il reddito estero; c) che il modello di Convenzione approvato in



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ambito Osce e il commentario Osce assumono specifica valenza interpretativa delle Convenzioni di doppia imposizione).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 8 bis
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165, comma 8
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

Conformità

- Sez. 5, n. 5524 del 01/03/2024
- Sez. 5, n. 23984 del 24/11/2016
- Sez.5, n. 36679 del 14/12/2022

Difformità

- Sez. 5, n. 9725 del 14/04/2021
- Sez. 5, n. 14474 del 15/07/2016
- Sez. 5, n. 24112 del 13/10/2017

Anno pubb.

- 2025

PENSIONI ESA: NESSUNA DOPPIA IMPOSIZIONE PER LE QUOTE MATURATE SU CONTRIBUTI NON DEDUCIBILI

- Sentenza del 09/04/2025, n. 25/296 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria

Composizione

Pres. Canepa

Rel. Cunati

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE - ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - "SOLVE ET REPETE"

Pensioni ESA – Contributi a carico lavoratore non deducibili in costanza di rapporto lavorativo secondo la disciplina della tassazione interna all’ente – Doppia imposizione in caso di successiva tassazione della pensione nello stato di residenza – Insussistenza.

Massima

Non è configurabile una situazione di doppia imposizione quando una pensione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) viene tassata in Italia per la quota correlata ai contributi versati dal lavoratore e non deducibili durante il rapporto di lavoro, secondo le regole fiscali interne dell’ESA. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la disciplina sulla doppia imposizione – così come avviene per i dipendenti della NATO – si applica agli stipendi ed emolumenti percepiti nel periodo lavorativo, e non ai redditi pensionistici, rappresentando così una regolamentazione speciale da interpretare in senso restrittivo).

Rif. Normativi

- L. 9 giugno 1977, n. 358, all. I. art. XVIII;
- DPR 18 settembre 1962, n. 2083, art. 8 co. 1 lett. c).

Conformità

- Cass., Sez. 5, ord., n. 6794 del 7/3/2023;
- Cass., Sez. 5, ord., n. 39281 del 10/12/2021;
- Cass., Sez. 5, n. 19287 del 16/09/2020;
- Cass., Sez. 5, n. 705 del 15/01/2019.

Vedi

- CGT - II° Lazio, n 7/1250 del 25/02/2025

Anno pubb.

- 2025